

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 19-12-2023

Messaggio n. 4568

Allegati n.1

OGGETTO: Differimento dei termini relativi al versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, disposto con il decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, per le province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato

1. Premessa

A seguito degli eventi calamitosi verificatisi, in data 2 novembre 2023, nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato, è stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2023, la legge 15 dicembre 2023, n. 191, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante "Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili", che con specifico riferimento alle richiamate province, introduce disposizioni che prevedono il differimento dei termini per gli adempimenti e il versamento dei tributi e dei contributi.

Nel dettaglio, l'articolo 21-bis del decreto-legge n. 145/2023, introdotto dalla richiamata legge di conversione, prevede, al comma 2, che i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023, si considerano tempestivi se effettuati, in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 18 dicembre 2023.

Con il presente messaggio si forniscono chiarimenti circa i versamenti contributivi oggetto del predetto differimento dei termini.

2. Differimento al 18 dicembre 2023 dei pagamenti in scadenza nel periodo dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023

Il differimento in commento riguarda i versamenti dovuti dai soggetti che, alla data del 2 novembre 2023, avevano la residenza o la sede legale oppure la sede operativa nei Comuni ubicati nelle province in oggetto, indicati nell'allegato A al medesimo decreto-legge n. 145/2023 (cfr. l'Allegato n. 1), e rientranti nelle seguenti categorie:

- i datori di lavoro del settore privato (compresi i datori di lavoro domestico e i datori di lavoro con natura giuridica privata e dipendenti iscritti alla Gestione pubblica);
- i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e agricoli);
- i committenti e i liberi professionisti obbligati all'iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

In attuazione della norma in esame i predetti versamenti contributivi, in scadenza nel periodo dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023, sono stati automaticamente differiti al 18 dicembre 2023 senza applicazione, come sopra anticipato, di sanzioni e interessi.

La disposizione in argomento – applicabile, unicamente, agli oneri contributivi riferiti alle attività svolte nei Comuni di cui al citato allegato A – riguarda i versamenti afferenti a:

- dichiarazioni mensili dei datori di lavoro privati, relative ai periodi retributivi riferiti alla mensilità di ottobre 2023 e novembre 2023;
- contributi dovuti alla Gestione separata dai committenti a seguito della presentazione delle denunce dei compensi erogati nei mesi di ottobre 2023 e novembre 2023 per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate;
- contributi dovuti dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata in scadenza per i periodi interessati, quali secondo acconto anno di imposta 2023;
- contributi dovuti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali sul minimale di reddito imponibile per il terzo trimestre 2023 e il secondo acconto di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l'anno 2023;
- per i lavoratori agricoli autonomi e i concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare, la citata norma riguarda i versamenti afferenti all'emissione 2023, terza rata, con scadenza originaria di pagamento fissata al 16 novembre 2023.

Da ultimo, si rappresenta che, per espressa previsione di legge, nelle fattispecie in trattazione, non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali già versati (cfr. l'art. 21-bis, comma 4, del decreto-legge n. 145/2023).

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.